

# INA IL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi  
Ufficio Entrate

Trasmissione: via e-mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi Normativi/operativi

Attività:

Tipologia: Istruzioni operative

Fascicolo: Anno 2008

Sottofascicolo:

Chiavi di ricerca: Sconto edili

ALLE ASSOCIAZIONI:

- AGCI [info@agci.it](mailto:info@agci.it)
- ANCST Legacoop [segreteria@ancstroma.it](mailto:segreteria@ancstroma.it)
- ANITA [anita@anita.it](mailto:anita@anita.it)
- CONFARTIGIANATO Trasporti  
[confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)
- CONFCOOPERATIVE [federlavoro@confcooperative.it](mailto:federlavoro@confcooperative.it)  
[confcooperative@confcooperative.it](mailto:confcooperative@confcooperative.it)
- FAI [segreroma@conftrasporto.it](mailto:segreroma@conftrasporto.it)
- FEDERCORRIERI/FEDIT [segreteria@fedit.it](mailto:segreteria@fedit.it)
- FIAP L [accapce@libero.it](mailto:accapce@libero.it)
- FIAP M [fiap@libero.it](mailto:fiap@libero.it)
- FITA [fita@cna.it](mailto:fita@cna.it)
- SNA CASARTIGIANI [casartigiani@tiscali.it](mailto:casartigiani@tiscali.it)
- UNCI [uncinazionale@mclink.it](mailto:uncinazionale@mclink.it)
- UNITAI [s.cozzi@conftrasporto.it](mailto:s.cozzi@conftrasporto.it)
- CONFCOMMERCIO [trasporti@mail.confartigianato.it](mailto:trasporti@mail.confartigianato.it)
- CONFAPI [mail@confapi.org](mailto:mail@confapi.org)
- ANCE [info@ance.it](mailto:info@ance.it)
- CONFINDUSTRIA [confindustria@confindustria.it](mailto:confindustria@confindustria.it)
- CONS. RAG. [segreteria generale@consrag.it](mailto:segreteria generale@consrag.it)
- CNDC [direzione@consiglio.cndc.it](mailto:direzione@consiglio.cndc.it)
- CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO  
[consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)
- CNA [cna@cna.it](mailto:cna@cna.it)
- CLAAI [claaiazionale@tiscali.it](mailto:claaiazionale@tiscali.it)
- CONFCOMMERCIO [confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)
- CONFESERCENTI [confes@confesercenti.it](mailto:confes@confesercenti.it)
- CASARTIGIANI [casartigiani@tiscalinet.it](mailto:casartigiani@tiscalinet.it)
- ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI  
[segreteria@revisori.it](mailto:segreteria@revisori.it)
- STUDIO DE FUSCO [marco.desantis@studiodefusco.com](mailto:marco.desantis@studiodefusco.com)  
[enzo.defusco@studiodefusco.com](mailto:enzo.defusco@studiodefusco.com)

OGGETTO: Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2008.  
Autoliquidazione 2008/2009.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la comunicazione inviata alle  
Strutture di questo Istituto in ordine all'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dr. Fernando Giannoni



IMP. 5010. 27/12/2008. 000045

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**DIREZIONE CENTRALE RISCHI**  
Ufficio Entrate

Trasmissione via e.mail

Classificazione di D. C. Rischì

**Processo:** Aziende

**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi

**Tipologia:** Circolari e note di Istruzioni

**Fascicolo:** Anno 2008

**Sottofascicolo:**

**Chiavi di ricerca:** Sconto edile

**Autore:** R.S. F.D.B.

**Minisito:** SI

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

### Oggetto:

Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2008.  
Autoliquidazione 2008/2009.

### Premessa

Per l'anno 2008 è stata confermata, nella misura dell'11,50%, la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile<sup>1</sup>.

### Soggetti interessati

Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale.

Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

### Applicazione dello sconto

I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell'11,50% solo per l'anno 2008 (**regolazione 2008**) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi.

La riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.

### Requisiti

Ai sensi della "Legge Bersani"<sup>2</sup> l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Relativamente all'assenza di tali condanne, i datori di lavoro interessati all'agevolazione devono presentare apposita autocertificazione.

<sup>1</sup> Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2008 (G.U. n. 190 del 14 agosto 2008) - allegato alla presente.

<sup>2</sup> Articolo 36 bis, comma 8 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2006, n. 248.

Si ricorda, inoltre, che il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:

1. essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili
2. applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
3. autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Relativamente a tali requisiti, si fa integrale rinvio alla circolare ministeriale n. 5 del 30 gennaio 2008, allegata alla circolare Inail n. 7/2008, e alla circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008, allegata alla circolare INAIL n. 79 del 19 dicembre 2008.

#### **Adempimenti del datore di lavoro**

I datori di lavoro devono presentare:

- il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006 (allegato alla presente e reperibile sul sito Internet dell'Istituto), alla Sede INAIL competente, entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione;
- il modulo di autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (allegato alla circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008), alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro il 30 aprile 2009.

#### **Adempimenti della Sede**

Le Sedi effettueranno la verifica a campione<sup>3</sup> dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2005 dal datore di lavoro e, nel caso di dichiarazione mendace, fermo restando le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, dovranno revocare il beneficio e richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda la verifica degli altri requisiti previsti dal D.M. 24 ottobre 2007, si richiamano le istruzioni già impartite dalla recente circolare ministeriale<sup>4</sup>.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Fernando Giannoni



Allegati: cdt

<sup>3</sup> Vedi nota congiunta D.C. Rischi - D.C. Prestazioni del 7 agosto 2008 prot. 6520.

<sup>4</sup> Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 34 del 15 dicembre 2008.



**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**■ DECRETO 24 giugno 2008**

***Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato al comma 5 dell'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2008.***

*(GURI n. 190 del 14 agosto 2008)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

di concerto con

**IL RAGIONIERE GENERALE**

dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2007, con il quale, per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006 un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento fissata con il citato decreto ministeriale 5 marzo 2007;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2008, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il direttore generale per le politiche previdenziali  
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  
Geroldi

Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 31

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

**"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007

Articolo 1, comma 51

Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento».